



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : info@isbineurope.eu www.cna.it/fita

Prot. 007/MC/mti

Roma, 15 Gennaio 2019

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Resp.li Reg.li e Territoriali CNA Fita**

Oggetto: Circolare CNA Fita 01/2019 - Deduzioni Forfetarie 2018: Il 14 Gennaio 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso il comunicato n° 7 che porta gli importi da 38 e 51 euro.

Cari colleghi,

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle ore 13.00 del **14 Gennaio 2019**, ha diffuso il **comunicato stampa n°7** con il quale stabilisce che gli importi delle **deduzioni forfetarie di spese non documentate per il periodo di imposta 2017, PASSA** dai 38,00 euro (Comunicato MEF n° 112 del 16 Luglio 2018), **precedentemente previsti, a 51,00 euro.**

La deduzione, prosegue il comunicato, spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Alla luce delle ultime ed attese disposizioni, anche se intempestive e quindi con **EFFETTO RETROATTIVO**, la misura delle **DEDUZIONI FORFETARIE 2018**, vale a dire quelle con effetto per il **PERIODO DI IMPOSTA 2017**, vengono aggiornate come di seguito:

- ✓ Trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **ALL'INTERNO DEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA = euro 17,85 per ogni trasporto (a Luglio 2018 importo riconosciuto = 13,3 - 35% di euro 38,00)**
- ✓ Trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA = euro 51,00 per ogni trasporto a Luglio 2018 importo riconosciuto = euro 38,00)**

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'incremento è stato possibile grazie alle ulteriori risorse (26,4 milioni di euro) che erano state stanziare in forza del primo comma, articolo 23 del D.L. 23 Ottobre 2018 (convertito nella Legge n°136 del 17.12.2018) c.d. "Decreto Fiscale" ma che, per la loro effettiva fruibilità mancavano, appunto, della relativa comunicazione del competente MEF.

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa dello stesso 14 Gennaio 2019, ricorda che le deduzioni forfetarie vanno riportate nei quadri RF e RG DEI MODELLI Redditi PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2018; tali codici si riferiscono rispettivamente, alla deduzione per i Trasporti all'INTERNO del Comune e alla deduzione per i Trasporti Oltre tale Ambito. Lo stesso comunicato stampa precisa che **i contribuenti possono usufruire delle nuove misure presentando una DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "a favore"**, al fine di evidenziare un

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa



minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Da una **stima** effettuata, emerge che gli aventi diritto, potranno beneficiare di un **minor aggravio**, tra **IRPEF** ed **INPS**, che va dagli **800 ai 2.000 euro** ad impresa.

DEDUZIONI FORFETARIE: STIMA IMPATTO SU IMPOSTE E CONTRIBUTI					
Trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone					
TRASPORTI EFFETTUATI	Oneri deducibili annuali COMUNICATO N°7 DEL 14.1.2019 € 17,85 - € 51,00	Impatto : a) IRPEF b) INPS c) IRAP	Oneri deducibili annuali COMUNICATO N°112 DEL 16.7.2018 € 13,30 - € 38,00	Impatto : a) IRPEF b) INPS c) IRAP	DIFFERENZA IRPEF - INPS
All'interno del comune dove ha sede l'impresa	24 x 12= 288 gg/anno - 15 gg di chiusura = 273 gg/anno x €17,85 = € 4.873/titolare	IRPEF = €1.851,74 INPS= € 1.169,52 IRAP=	24 x 12= 288 gg/anno - 15 gg di chiusura = 273 gg/anno x €13,30 = € 3.630,9/titolare	IRPEF = €1.379,74 INPS= € 871,42 IRAP=	+ € 770,1
Totali	€ 4.873	€ 3.021,26	€ 3.630,9	€ 2.251,16	
Oltre il comune	22 x 12= 264 gg/anno - 15 gg di chiusura = 249 gg/anno x €51 = € 12.699/titolare	IRPEF = €4.825,62 INPS= € 3.047,76 IRAP=	22 x 12= 264 gg/anno - 15 gg di chiusura = 249 gg/anno x €38 = € 9.462/titolare	IRPEF = €3.595,56 INPS= € 2.270,88 IRAP=	+ € 2.006,94
Totali	€ 12.699	€ 7.873,38	€ 9.462	€ 5.866,44	

- ⇒ I gg sono calcolati tenendo conto di un piano lavorativo che rispetti i tempi di guida e di riposo
- ⇒ imponibile fiscale minimo = euro 30.000 (importo da assoggettare a tassazione)
- ⇒ deduzioni = calcolate (ai sensi dell'art.66,co.5, TUIR) prima della determinazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione (€30.000) e pertanto, all'intera cifra determinata in base ai conti di cui sopra, vanno applicate le corrispondenti % IRPEF-INPS-IRAP
- ⇒ INPS = minimale 2018 = € 15.710,00 = aliquote (titolari/coadiutori > 21 anni) eccedenti il minimale = 24,00%
- ⇒ IRPEF 2018: 38%

Scaglioni e aliquote IRPEF 2017 - 2018	
Reddito imponibile	Aliquota
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%

Si coglie l'occasione per ricordare che, nel comparto dell'autotrasporto, le **deduzioni forfetarie si distinguono tra** quelle utilizzabili per **RIDURRE IL REDDITO DALL'IMPRENDITORE CHE GUIDA PERSONALMENTE IL CAMION (art. 66., comma 5, del DPR 917/1986)** e quelle che invece sono riconosciute per le **trasferte effettuate dal dipendente** (art. 95, comma 4, DPR 917/1986: *Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto*).

Le disposizioni di cui stiamo trattando riguardano le **DEDUZIONI FORFETARIE** relative ai **TRASPORTI PERSONALMENTE EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE**.

Nonostante la norma (art. 66., comma 5, del DPR 917/1986) individui **importi specifici di deduzione**, la misura è stata **modificata nel corso degli anni** tenendo conto dello **stanziamento annuale previsto** e possibilmente **del'adeguamento dei precedenti importi all'Istat**:

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342 - Misure in materia fiscale. (GU n.276 del 25-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 194)

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente".

Le deduzioni forfetarie nascono per **sopperire alla perdita di scontrini fiscali attestanti alcune spese sostenute dal titolare di impresa** che guida personalmente il proprio mezzo ma **non sostituiscono le ricevute per pasti ecc. che comunque rimangono deducibili analiticamente**.

Cordiali Saluti

**Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi**